DEJURE
Banche dati editoriali

LEGGE NAZIONALE

Tribunale Messina sez. I, 30/06/2014, n. 1489

MATRIMONIO - Promessa di matrimonio e seduzione con promessa di matrimonio

In tema di risarcimento danni per rottura della promessa di matrimonio, è inammissibile la proposizione della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà, potendo il danneggiato esercitare altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto, quali le azioni di cui agli artt. 80 e 81 c.c.

Fonte:
Redazione Giuffrè 2015

LEGGE NAZIONALE

Tribunale Messina sez. I, 30/06/2014, n. 1489

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
in persona del Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, ha pronunciato la segue
SENTENZA
nella causa civile 4509/2002 RG
TRA
S. A., nato a M. il (omissis...), c.f. (omissis...) rappresentato e difeso dall'Avv. PAGANA GIUSEPPE;
-ATTORE-
E
P. A. e T. V., rappresentate e difese dall'Avv. GIUFFRIDA TAVIANO GIUSEPPE;
-CONVENUTO-
Oggetto: risarcimento danni per rottura promessa di matrimonio e ingiustifi arricchimento
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 giugno 2013, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale, riportandos ai rispettivi atti introduttivi, alle memorie e a tutti gli atti di causa.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, S. A. premetteva di aver intrattenuto un rapporto di fidanzamento con la signora P. A.;

che, in previsione del futuro matrimonio, aveva effettuato lavori di ristrutturazione nell'appartamento che la futura suocera, T. V., aveva destinato alla (omissis...) quale casa di abitazione della coppia, dopo le nozze;

che aveva altresì versato la cifra di 263,39, quale premio di un contratto di assicurazione in favore della fidanzata;

che quest'ultima, senza giustificato motivo, aveva rotto il fidanzamento.

Tanto premesso, chiedeva il rimborso delle spese effettuate, nonchè il risarcimento dei danni ex art. 81 c.c..

Instauratosi il contraddittorio, le convenute, per quanto rileva ai fini della decisione, eccepivano la decadenza della domanda di risarcimento e l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento.

La causa, istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU, veniva riservata in decisione all'udienza e sulle conclusioni in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda non può essere accolta.

Quella di risarcimento danni deve essere rigettata, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 81, u.c., c.c..

Non rileva la lettera inviata dall'attore entro l'anno, in quanto alla decadenza non si applicano termini di sospensione. In ogni caso, la richiesta di cui alla predetta missiva era finalizzata alla restituzione dei beni personali ed è quindi estranea all'oggetto del giudizio.

La domanda di restituzione della somma versata per il premio di assicurazione deve essere qualificata ai sensi dell'art. 80, quale dono effettuato in previsione del matrimonio e deve quindi essere rigettata per il medesimo motivo.

In ogni caso, andrebbe rigettata anche ove avanzata quale domanda di indebito arricchimento, in quanto non è stato allegato alcun arricchimento della beneficiaria e per mancanza del requisito della sussidiarietà: potevano essere esperite le azioni di cui all'art. 80 o 81 c.c.

Quanto alla domanda avanzata nei confronti della proprietaria dell'appartamento oggetto dei lavori, questa è da qualificarsi come domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..

Siffatta azione, come è noto, ha carattere sussidiario, disponendo l'art. 2042 c.c. che essa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito.

Secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c., comporta che detta azione non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi

sia un'azione tipica sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito. (Cassazione civile sez. III 09 maggio 2002 n. 6647, Cassazione civile sez. I 27 giugno 1998 n. 6355).

Sulla base di questo principio, si ritiene pacificamente esclusa, per mancanza di sussidiarietà, l'azione di cui all'art. 2041 c.c. nei confronti dell'ente locale, in caso di fornitura di beni o servizi effettuata in suo favore in assenza di regolare impegno di spesa, in quanto le disposizioni introdotte dall'art. 23 D.L. n. 66-1989 (riprodotto in termini sostanzialmente analoghi dall'art. 35 del D.Lgs. 77/1995 e ora dall'art. 191 D.Lgs. 267/2000) prevedono il fornitore possa agire direttamente nei confronti dell'amministratore o il funzionario che ha disposto la fornitura, che è terzo rispetto all'ente arricchito (cfr., in ultimo, Cassazione civile sez. VI 23 gennaio 2014 n. 1391).

Nella specie l'attore stesso deduce di avere titolo, nei confronti di P. A., per il risarcimento del danno a causa della ingiustificata rottura del fidanzamento, tant'è che ha proposto la relativa domanda.

Pertanto, avrebbe potuto proporre l'azione di cui all'art. 81 c.c. (che, per inciso, non deriva da fatto illecito, stante la liceità del rifiuto, sebbene ingiustificato) anche per il risarcimento dei danni derivanti dalle spese affrontate per l'esecuzione dei lavori, atteso che siffatti lavori sono stati effettuati in funzione del futuro matrimonio e quindi a causa della promessa, asseritamente ricusata senza giustificato motivo.

Ne discende l'inammissibilità della domanda, per difetto del requisito della sussidiarietà.

Le spese, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore delle causa, della durata dell'istruttoria e della relativa semplicità della decisione, seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate al CTU che, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste a carico dell'attore.

Nel dettaglio, vengono liquidati € 1200,00 per la fase di studio ed € 600,00, 2400,00 e 1050,00 per le successive fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. P. M., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande;

- condanna l'attore alla refusione delle spese, liquidate in complessivi € 5250,00, ponendo altresì definitivamente a suo carico, nei rapporti interni, le spese di CTU;

Così deciso in Messina, 25 giugno 2014

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026